



PROVINCIA DI NUORO

Direzione Generale - Ufficio di Piano

DETERMINAZIONE N. 1702

DEL 07/06/2010

Oggetto: **Autorizzazione Integrata Ambientale relativa all'impianto per la produzione di cemento di proprietà della Buzzi Unicem S.p.A. nel Comune di Siniscola. Codice IPPC 3.1 dell'Allegato I del D. Lgs 59/2005.**

IL DIRIGENTE

- VISTA la Direttiva 2008/1/CE del 15 gennaio 2008 che modifica e sostituisce la direttiva 96/61/CE sulla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento;
- VISTO il Decreto Legislativo 18 febbraio 2005 n. 59 recante "Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE, relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento";
- VISTO il Decreto Legislativo 16 gennaio 2008, n. 4 ed in particolare l'art. 36 che modifica il D. Lgs 59/2005;
- VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante "Norme in materia ambientale" e ss.mm.ii;
- VISTA la legge 19 dicembre 2007, n. 243 "Conversione in legge con modificazioni, del decreto legge 30 ottobre 2007, recante differimento di termini in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale e norme transitorie";
- VISTA la legge 28 febbraio 2008, n. 31, ed in particolare l'art. 32 bis, che modifica la Legge 243/2007;
- VISTO il Decreto interministeriale del 24 aprile 2008 concernente "Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal Decreto Legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, recante attuazione integrale della direttiva 96/61/CE sulla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento";
- VISTE "Le linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili nell'industria del cemento" anno 2004, (non ancora pubblicate nella Gazzetta Ufficiale), predisposte dal Gruppo Tecnico Ristretto nominato dalla Commissione istituita con Decreto Ministeriale del 19 novembre 2002, per la predisposizione delle Linee Guida di settore previste all'ex art. 3, comma 2, del Decreto Legislativo 4/08/1999 n. 372;
- VISTA la Legge Regionale 11 maggio 2006, n. 4, art. 22, comma 4, che individua la Provincia quale autorità competente al rilascio delle Autorizzazioni Integrate Ambientali (AIA);
- VISTA la Legge Regionale 18 maggio 2006, n. 6 relativa a "Istituzione dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Sardegna (ARPAS)";
- VISTA la Legge Regionale 12 giugno 2006, n. 9, relativa al "Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali";

VISTE	le Linee guida regionali in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale, di cui alla Delibera della Giunta Regionale n. 43/15 del 11.10.2006, nonché la Guida alla compilazione della domanda di AIA e relativa modulistica di cui alla determinazione ds/da n. 1763/II del 16.11.2006;
VISTA	la convenzione stipulata in data 9 maggio 2007 fra le otto Province sarde, l'Arpas e la Regione Sardegna concernente l'affidamento all'ARPAS dell'incarico per la redazione dei documenti tecnici istruttori relativi alle istanze di autorizzazione integrata ambientale;
VISTO	il calendario per la presentazione delle domanda di AIA di cui alla determinazione d.s./d.a. n. 1646 del 13 novembre 2007;
VISTA	la domanda di AIA, pervenuta a questa Provincia in data 05/07/2007 - prot. n. 18715 del 16/07/2007, della Buzzi Unicem S.p.A. per l'impianto per la produzione di cemento nel Comune di Siniscola, Codice IPPC 3.1 dell'Allegato I del D. Lgs 59/2005;
VISTA	la nota di questa Provincia prot. n. 20844 del 8/08/07 che comunica l'avvio del procedimento e i nominativi del gruppo istruttore dell'ARPAS;
PRESO ATTO	che la società Buzzi Unicem S.p.A ha provveduto in data 11 agosto 2007 alla pubblicazione sul quotidiano L'Unione Sarda dell'avviso al pubblico per la consultazione e la formulazione di osservazioni sulla domanda di AIA, così come stabilito al punto 12.2 delle Linee guida regionali in materia di AIA;
PRESO ATTO	che entro il termine di 30 giorni, previsto dall'articolo 5, comma 8, del D. Lgs 59/2005, non sono pervenute osservazioni dei soggetti interessati;
VISTA	la documentazione integrativa presentata in data 23/01/08 (prot. gen. n. 2479 del 25/01/08), in data 25/03/08 (prot. gen. n. 8419 del 27/03/08), in data 14/11/08 (prot. gen. n. 28689 del 24/11/08) e in data 01/06/2010;
PRESO ATTO	dei documenti istruttori redatti dall'Arpas, in data 30/06/2008 prot. n. 6646, (acquisito agli atti di questa Provincia con prot. gen. n. 16752 del 08/07/2008) e in data 15/02/10 prot. n. 4680 (acquisito agli atti di questa Provincia con prot. gen. n. 5175 del 24/02/10);
TENUTO CONTO	che in data 23/03/2010 si è tenuta la conferenza di servizi, ai sensi dell'art. 5, comma 10, del D.Lgs 59/2005, i cui contenuti sono stati riportati in apposito verbale redatto in forma integrale, corrispondente alla trascrizione dattilografica della registrazione magnetica della seduta, e in un verbale sintetico, sottoscritto dai partecipanti, conservato agli atti del procedimento;
RILEVATO	che il Sindaco del Comune di Siniscola non ha formulato osservazioni ai sensi degli articoli 216 e 217 del Regio Decreto 1265/34;
VISTI	inoltre i seguenti provvedimenti:

Estremi atto amministrativo	data	Rilasciata	Oggetto
Autorizzazione n. 17854	21/06/1989	RAS	Autorizzazione all'emissione in atmosfera Punto di emissione E10 dall'elettrofiltro del forno e mulino del crudo ai sensi del DPR 203/88
Autorizzazione n. 22751	08/11/1989	RAS	Autorizzazioni all'emissione in atmosfera ai sensi del DPR 203/88 dei punti di emissione derivanti dai cicli produttivi attivi nell'impianto
Determinazione n. 11141	17/04/2002	RAS	Voltura Autorizzazione RAS n. 22751 del 08.11.1989 a nome della Buzzi Unicem Spa
Autorizzazione n. 831	28/12/2004	RAS	Autorizzazione all'emissione di CO2 – Allegato 1 del Decreto Direttoriale MATT/MAP n. DEC/RAS/2179/2004
Determinazione n. 3270	09.11.2004	Provincia di Nuoro	Iscrizione al Registro Provinciale delle Imprese per l'attività di recupero dei rifiuti non pericolosi: ceneri dalla combustione di carbone, CER 10.01.01 - 10.01.02 - 10.01.03 - 10.0115 - 10.01.17 pari a 40.000 t/anno
Determinazione n. 3271	09.11.2004	Provincia di Nuoro	Iscrizione al Registro Provinciale delle Imprese per l'attività di recupero di rifiuti non pericolosi: fanghi di decantazione, chiarificazione, decarbonizzazione delle acque per 10.000 t/anno e refrattari per 100

			t/anno
Determinazione n. 3082	26.10.2004	Provincia di Nuoro	Iscrizione al Registro Provinciale delle Imprese per l'attività di recupero dei rifiuti non pericolosi:fanghi di trattamento delle acque reflue industriali pari a 6.000 t/anno; gessi chimici da desolforazione di effluenti gassosi pari a 8.000 t/anno
Determinazione n. 2032	12.09.2006	Provincia di Nuoro	Modifica Determinazione n. 3270 del 09.11.2004: ceneri dalla combustione di carbone (CER 10.01.02) viene portata a 80.000 t/anno
Comunicazioni del gestore	varie		Comunicazioni relative alle variazioni non significative sulle fonti di emissione ai sensi del D. P.R. art 24/05/1988, N. 203, e all'art. 269, comma 8, D. L.gs 3 aprile 2006, n. 152, agli atti del procedimento

RILEVATO che è stata trasmessa dal gestore in data 27/05/2010 la quietanza relativa al pagamento (saldo) della tariffa per oneri di istruttoria ai sensi del Decreto Ministeriale 24 aprile 2008;

DETERMINA

1. Si rilascia l'Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi dell'art. 5, comma 12, del D. lgs. 59/05 e dell'art. 22, comma 4, della L.R. 4/2006 alla Società Buzzi Unicem S.p.A. - cementeria di Siniscola, per l'esercizio dell'attività IPPC di cui al p.to 3.1 dell'Allegato I del D. Lgs 59/2005: "Impianti destinati alla produzione di clinker (cemento) in forni rotativi la cui capacità di produzione supera 500 tonnellate al giorno".

2. Il gestore è tenuto all'osservanza delle condizioni indicate nel presente provvedimento, nonché al rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. 59/2005 e alle Linee Guida regionali in materia di AIA.

3. Autorizzazioni sostituite

La presente autorizzazione, ai sensi dell'articolo 5, comma 14, del D. Lgs 59/05 sostituisce le seguenti autorizzazioni, pareri, visti, nulla osta in materia ambientale:

- a) **emissioni in atmosfera** ai sensi dell'art. 269 del D. Lgs 152/2006.
- b) **recupero rifiuti non pericolosi** – codici R5 e R13 dell'Allegato 18 alla parte IV D. Lgs 152/2006 ;

4. Quadro riassuntivo delle prescrizioni.

Il gestore è tenuto al rispetto di quanto riportato nel sotto indicato quadro riassuntivo delle prescrizioni di cui ai successivi p.ti da I a XI, riportate nell'ambito delle sotto indicate tematiche:

- I. Prescrizioni di carattere generali
- II. Materie prime
- III. Energia e combustibili
- IV. Aria
- V. Acqua
- VI. Rumore
- VII. Suolo
- VIII. Rifiuti
- IX. Gestione emergenze e prevenzione incidenti
- X. Comunicazione e consapevolezza pubblica
- XI. Piano di Monitoraggio e Controllo

5. Piano di Monitoraggio e controllo

Il gestore dovrà presentare entro 30 giorni dal rilascio del presente provvedimento il Piano di Monitoraggio e Controllo, secondo le prescrizioni indicate al punto XI, alla Provincia di Nuoro, all'Assessorato Regionale della Difesa Ambiente e all'ARPAS.

Il gestore dovrà rispettare quanto prescritto nel Piano di monitoraggio e controllo, che verrà approvato con successivo provvedimento dalla Provincia, su parere dell'ARPAS. In particolare, il gestore dovrà rispettare le modalità e la

frequenza nell'effettuazione degli autocontrolli ivi riportati, nonché l'obbligo di trasmissione degli stessi agli enti competenti, ai sensi dell'art. 11, comma 2, del D. Lgs 59/05.

Nel Piano di monitoraggio e controllo viene indicata, altresì, la tempestività dei controlli programmati da parte dell'ARPAS, per i quali il gestore dovrà versare i relativi oneri, nelle modalità di cui al successivo p.to 10.

6. Durata dell'AIA:

La presente autorizzazione ha durata di 6 anni decorrenti dalla data di rilascio. Ai sensi dell'art. 9 comma 1 del D. Lgs 59/05, si prescrive che la domanda di rinnovo della presente autorizzazione sia presentata a questa amministrazione sei mesi prima della citata scadenza.

7. Riesame - rinnovo dell'AIA

Il presente provvedimento di AIA è soggetto alla procedura del riesame qualora si verifichi una delle condizioni previste dall'articolo 9, comma 4, del D. Lgs n. 59/2005 ovvero quando dovessero subentrare nuove disposizioni in materia.

Al fine del rinnovo dell'AIA, il gestore è tenuto ad inviare alla Provincia, almeno sei mesi prima della scadenza, apposita istanza di rinnovo secondo le modalità previste dall'articolo 9, comma 1, del D. Lgs n. 59/05. In merito alla predetta istanza, che dovrà essere corredata da una relazione contenente un aggiornamento delle informazioni di cui all'art. 5, comma 1, del citato decreto, la Provincia si esprime nei successivi 150 giorni con la procedura prevista dal comma 10 del medesimo articolo 5. Copia dell'istanza e della relazione dovranno essere trasmesse, contestualmente, alla Regione, al Comune di Siniscola e all'ARPAS. Fino alla pronuncia della Provincia, il gestore dovrà proseguire la propria attività nel rispetto delle condizioni dell'AIA già rilasciata. Laddove l'istanza non venisse presentata entro i termini suddetti, l'AIA cesserà la sua validità allo scadere del sesto anno.

8. Modifica dell'impianto o variazione del gestore

Il gestore è tenuto a comunicare a questa Provincia qualsiasi progetto di modifica dell'impianto autorizzato, nonché l'eventuale variazione nella titolarità della gestione dello stesso, ai sensi dell'art. 10 del D. Lgs 59/05.

Copia della predetta documentazione dovrà essere altresì trasmessa dal titolare all'ARPAS al Comune di Siniscola e alla Regione.

9. Obbligo di comunicazione

Il gestore, prima di dare attuazione a quanto disposto nell'autorizzazione integrata ambientale, è tenuto a trasmettere a questa amministrazione provinciale la comunicazione di cui all'art. 11, comma 1, del D. Lgs 59/05. Tale comunicazione dovrà avvenire entro 30 giorni dalla data di emissione del presente provvedimento.

A far data dalla comunicazione di cui sopra, il gestore invia a questa Provincia, all'ARPAS e al Comune di Siniscola i dati ambientali relativi agli autocontrolli secondo la tempistica indicata nel Piano di monitoraggio e controllo e secondo modalità e frequenze stabilite nella presente autorizzazione.

Il gestore è altresì tenuto a trasmettere a questa Provincia ed al Ministero dell'Ambiente, tramite l'ISPRA, e alla RAS – Servizio tutela dell'atmosfera e del territorio, e all'ARPAS entro il 30 aprile di ogni anno, i dati ambientali relativi al controllo delle emissioni richiesti nel presente provvedimento e riferiti all'anno precedente, così come disposto dall'art. 12, comma 1, del d.lgs 59/05 e dall'art. 5 del Regolamento CE 166/2006.

10. Oneri controllo

Il gestore è obbligato al pagamento all'ARPAS della tariffa relativa alle attività di controllo, secondo quanto previsto dal Decreto del Ministero dell'Ambiente del 24 aprile 2008. La quietanza della prima annualità dovrà essere versata secondo le indicazioni dell'ARPAS e allegata alla comunicazione di cui all'art. 11, comma 1, del D. Lgs 59/05. Ai fini dei successivi controlli annuali programmati, e riportati nel Piano di monitoraggio, la tariffa relativa ai controlli dovrà essere pagata entro il 30 gennaio relativamente all'anno in corso.

11. Altri obblighi

Il gestore, ai sensi dell'art. 11, comma 5, del D. Lgs 59/05, deve fornire tutta l'assistenza necessaria per lo svolgimento di qualsiasi verifica tecnica relativa all'impianto, per prelevare i campioni e per raccogliere qualsiasi informazione necessaria ai fini della protezione ambientale.

Il gestore, ai sensi dell'art. 11, comma 3, del D.Lgs 59/05, in caso di inconvenienti o incidenti che influiscano in modo significativo sull'ambiente, è tenuto ad informare tempestivamente questa Provincia e l'ARPAS sull'evento incidentale, nonché a comunicare i risultati sui controlli delle emissioni relative all'impianto.

Copia del presente provvedimento, di ogni suo aggiornamento e dei risultati del controllo delle emissioni richieste dalle condizioni del presente provvedimento deve essere conservata all'interno dell'impianto.

12. L'attività di vigilanza

L'attività di vigilanza sul rispetto di quanto previsto e programmato nell'AIA è esercitata dall'ARPAS ai sensi del comma 3 dell'art. 11 del D. Lgs. 59/2005 e del punto 10.2 delle Linee Guida Regionali (DGR n°43/15 del 11/10/2006).

In particolare, l'ARPAS accerta, con oneri a carico del gestore:

- a. il rispetto delle condizioni e prescrizioni dell'AIA;
- b. la regolarità dei controlli in capo al gestore, con particolare riferimento alla regolarità delle misure e dei dispositivi di prevenzione dell'inquinamento, nonché al rispetto dei valori limite di emissione;
- c. che il gestore abbia ottemperato ai propri obblighi di comunicazione agli Enti interessati e in particolare che abbia informato la Provincia regolarmente e, in caso di inconvenienti o incidenti che influiscano in modo significativo sull'ambiente, tempestivamente dei risultati della sorveglianza delle emissioni del proprio impianto.

Gli esiti dei controlli e delle ispezioni di cui al precedente punto, sono comunicati alla Provincia indicando le situazioni di mancato rispetto delle prescrizioni e proponendo le misure da adottare.

Ogni Organo che svolge attività di vigilanza, controllo, ispezione e monitoraggio, che abbia acquisito informazioni in materia ambientale, rilevanti ai fini dell'applicazione del presente provvedimento, è tenuto a comunicare anche alla Provincia le suddette informazioni, ivi comprese le notizie di reato.

La Provincia di Nuoro può disporre, ferme restando le misure di controllo e vigilanza in capo all'ARPAS, ispezioni straordinarie sull'impianto ai sensi del comma 4, dell'art. 11, del D. Lgs. 59/2005.

La Provincia, ove si manifestino situazioni di pericolo o di danno per la salute, ne dà comunicazione al Sindaco del Comune di Siniscola ai fini dell'assunzione di eventuali misure ai sensi dell'art. 217 del Regio Decreto 27/07/1934 n. 1265.

13. Inosservanza prescrizioni e sanzioni

Qualora vengano riscontrate inosservanze sulle prescrizioni autorizzatorie e situazioni di non conformità nella conduzione dell'attività autorizzata e, in particolare, in caso di:

- omissione della comunicazioni di cui all'art. 11, comma 1, del d.lgs 59/2005;
- mancata trasmissione dei dati ambientali;
- mancato pagamento della tariffe sui controlli;

si procederà ai sensi di quanto stabilito dall'art. 11, comma 9, del D. Lgs 59/2005 e, secondo la gravità delle infrazioni:

- a) alla diffida, assegnando un termine entro il quale devono essere eliminate le irregolarità;
- b) alla diffida e contestuale sospensione dell'attività autorizzata, per un tempo determinato, qualora si manifestino situazioni di pericolo per l'ambiente;
- c) alla revoca dell'AIA e alla chiusura dell'impianto, in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinino situazioni di pericolo e di danno per l'ambiente;

Nei casi di accertate violazioni delle condizioni di esercizio dell'impianto autorizzato verranno applicate le sanzioni previste dall'art. 16 del D. Lgs 59/2005.

14. Allegati

Il seguente allegato costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

Allegato I "Quadro informativo"

Allegato II "Prove preliminari all'esercizio di messa riserva R13 e di recupero energetico R1"

15. Ricorso

Avverso la presente Determinazione è ammesso ricorso al TAR Sardegna nel termine perentorio di 60 giorni dalla data di ricevimento del presente atto o al Capo dello stato entro 120 giorni.

16.

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente provvedimento, si richiamano le disposizioni normative vigenti in materia.

Sono fatte salve tutte le altre autorizzazioni, visti, nulla osta o pareri comunque denominati previsti dalle disposizioni di legge non espressamente indicati nel presente provvedimento e la cui acquisizione è a carico del gestore.

17.

Ai sensi degli artt. 5, comma 15, e 11, comma 2, del D. Lgs 59/2005, copia del presente provvedimento e dei dati ambientali relativi al Piano di Monitoraggio e Controllo saranno messi a disposizione del pubblico presso il sito internet della Provincia, nonché presso gli uffici dell'amministrazione provinciale.

18.

Copia del presente provvedimento verrà trasmesso al gestore, al Comune di Siniscola, alla ASL N. 3, all'ARPAS e alla RAS – Assessorato all'Ambiente;

QUADRO RIASSUNTIVO DELLE PRESCRIZIONI

I. PRESCRIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Il gestore è tenuto al rispetto delle seguenti prescrizioni generali:

- a) devono essere evitati fenomeni di inquinamento significativi;
- b) l'energia deve essere utilizzata in maniera efficace;
 - ogni modifica significativa del ciclo produttivo e/o dei presidi e delle attività anti-inquinamento deve essere preventivamente comunicata alla Provincia di Nuoro ed al Dipartimento Provinciale ARPAS di Nuoro, fatta salva la necessità di presentare nuova domanda o modifica di autorizzazione dei casi previsti dal D.Lgs n. 59/2005 e specificati nella Circolare n.1 del Comitato di Coordinamento regionale IPPC;
- c) tutti i macchinari, le linee di produzione e i sistemi di contenimento/abbattimento delle emissioni in tutte le matrici ambientali devono essere sottoposti a periodici interventi di manutenzione che devono essere adeguatamente documentati anche attraverso il sistema di qualità che la ditta ha adottato;
- d) i rifiuti solidi o liquidi e le acque reflue derivanti da tali interventi di manutenzione devono essere gestiti e smaltiti nel rispetto della normativa vigente in materia;
- e) deve essere limitata la produzione di rifiuti; là dove risulta essere irrealizzabile si devono applicare le procedure di recupero o, ove non sia tecnicamente ed economicamente possibile si deve procedere al loro smaltimento a norma del D.Lgs n. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- f) deve essere garantita la custodia continuativa dell'impianto;
- g) deve essere comunicato tempestivamente alla Provincia di Nuoro ed al Dipartimento Provinciale ARPAS di Nuoro l'eventuale blocco parziale o totale del forno di cottura;

- h) il gestore deve garantire che le operazioni autorizzate siano svolte in conformità con le vigenti normative di tutela ambientale, di salute e sicurezza dei luoghi di lavoro e di igiene pubblica;
- i) la cessazione di attività dell'impianto autorizzato deve essere preventivamente comunicata alla Provincia di Nuoro ed agli Enti competenti;
- j) deve essere evitato qualsiasi rischio di inquinamento al momento della cessazione definitiva delle attività e il sito stesso deve essere ripristinato ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale;
- k) a far tempo dalla chiusura dell'impianto e fino all'eventuale bonifica e ripristino dello stato dei luoghi, il soggetto autorizzato è responsabile per ogni evento dannoso che si dovesse eventualmente produrre, ai sensi della vigente legislazione civile e penale.

II. MATERIE PRIME

II.I Materie prime

Il gestore per le materie prime utilizzate nel processo produttivo, (**paragrafo 2.6 dell'Allegato I: Quadro Informativo**) è tenuto al rispetto delle seguenti prescrizioni:

- a) devono essere riportate, su apposito registro, la quantità giornaliera e la provenienza del calcare, dell'argilla e dello scisto in ingresso allo stabilimento; le registrazioni devono essere conservate in stabilimento, a disposizione degli Organi preposti al controllo per almeno 6 anni;
- b) deve essere inserita nel Piano di Monitoraggio e Controllo la quantità annuale di materie prime utilizzate;
- c) il gestore deve effettuare le analisi delle materie prime utilizzate secondo la cadenza e le modalità indicate nel Piano di Monitoraggio e Controllo.

II.I Materie prime da rifiuti

Relativamente ai rifiuti (**paragrafo 3.2 dell'Allegato I: Quadro Informativo**) il gestore è tenuto al rispetto delle seguenti prescrizioni:

- a) Si autorizza il recupero dei rifiuti non pericolosi – codici R5 e R13 dell'Allegato 18 alla parte IV D. Lgs 152/2006- ai sensi dell'art. 216 del D. Lgs. 152/06 per i seguenti tipi e quantitativi di rifiuti con i tempi di permanenza massimi, le modalità e le capacità massime di stoccaggio elencati nella sottostante tabella:

Rifiuti in ingresso	CER	Rif. DM 5/02/1998 e s.m.i.	Quantitativo massimo annuo trattato (t)	Capacità massima di stoccaggio (t)	Tempo di permanenza massimo (giorni)	Fase del processo
Ceneri leggere di carbone	10.01.02	13.01	80.000	20.000	90	cemento
Gesso da desolforazione (rifiuti solidi prodotti da reazioni a base di calcio nei processi di desolforazione dei fumi)	10.01.05	13.6	30.000	7.000	90	Macinazione del cemento
Refrattari (rivestimenti e materiali refrattari provenienti da lavorazioni non metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 16 11 05)	16.11.06	7.8	100	10	30	Macinazione della farina cruda produzione cemento
Fanghi trattamento acque industriali (fanghi prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19 08 13)	19.08.14	12.08	6.000	500	30	Macinazione della farina cruda
Fanghi prodotti dai processi di chiarificazione dell'acqua	19.09.02	12.13	10.000	800	30	Macinazione della farina cruda

- b) i rifiuti utilizzati nel ciclo produzione del cemento, dovranno rispettare condizioni e i limiti imposti dal D.M. 05/02/1998 e ss.mm.ii.

- c) lo stoccaggio dei fanghi dovrà avvenire in idonei spazi da destinare a tale scopo evitando il mescolamento, prima del recupero, con l'argilla o le materie prime in genere. La gestione dei rifiuti destinati ad attività di recupero avviene secondo la Procedura operativa denominata PO CO07_SIN presentata dal Gestore.
- d) per la messa in riserva, presso lo stabilimento, dei rifiuti speciali non pericolosi devono essere rispettate le norme tecniche generali previste dal D.M. 5/02/1998, come modificato dal D.M. 5/04/2006 n. 186;
- e) il recupero e l'utilizzo di rifiuti costituiti da refrattari provenienti da terzi è subordinato alla conduzione di prove di utilizzo finalizzate a verificare le emissioni al camino a valle di un opportuna caratterizzazione di qualità comprendente il contenuto di microinquinanti clorurati (PCDD/F, PCB), IPA e metalli quali mercurio, cadmio e tallio;

III. ENERGIA E COMBUSTIBILI

Il gestore relativamente alle fonti energetiche convenzionali utilizzate, ovvero il carbone fossile e petcoke, l'olio combustibile denso BTZ, il gasolio e l'energia elettrica (**paragrafo 2.8 dell'Allegato I: Quadro Informativo**) è tenuto al rispetto delle seguenti prescrizioni:

- a) il gestore dovrà provvedere alla verifica dell'efficienza energetica dell'impianto secondo le modalità e la frequenza indicate nel Piano di Monitoraggio e Controllo.
- b) nell'eventualità di dismissioni di apparecchiature obsolete, i macchinari da installare devono essere a minor consumo energetico e di emissione sonora, con sistemi di controllo automatico anziché manuali.
- c) per quanto riguarda i consumi energetici devono essere applicate le seguenti BAT:

Consumi di energia termica:

- preriscaldamento e precalcinazione, tenendo conto della configurazione del forno;
- uso di moderni raffreddatori del clinker che consentano di massimizzare il recupero di calore;
- recupero di calore dei gas esausti.

Consumo di energia elettrica:

- sistemi automatici di gestione dell'energia;
- uso di apparecchiature di macinazione e di altre apparecchiature elettriche ad elevato rendimento energetico.
- d) il combustibile tradizionale impiegato nel forno deve avere le caratteristiche di cui all'allegato X del D.Lgs n. 152/2006;
- e) i combustibili devono essere sottoposti ad analisi con cadenza e modalità indicate nel Piano di Monitoraggio e Controllo.

III. I Richiesta autorizzazione all'esercizio di messa riserva R13 e di recupero energetico R1 (**paragrafo 2.9 dell'Allegato I: Quadro Informativo**)

Il gestore, in sede di AIA, ha richiesto l'autorizzazione all'esercizio di messa riserva R13 e di recupero energetico R1 di rifiuti, finalizzata all'utilizzo di CDR, CDR-Q e/o plastiche, poliaccoppiati, gomme artificiali e sintetiche, pneumatici triturati e biomasse (fanghi essiccati). Si stima un utilizzo di rifiuti di 25.000 t/anno fino al 40% di sostituzione calorica oraria (**paragrafo 2.10 dell'Allegato I: Quadro Informativo**).

- a) Tale richiesta deve essere sottoposta preventivamente alla procedura di verifica/screening per valutarne l'assoggettabilità o meno alla Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) (Allegato B1 lettera w della Deliberazione della Giunta Regionale n. 24/23 del 23/04/2008).
- b) Il gestore è tenuto all'osservanza delle prescrizioni contenute nel provvedimento di verifica o nel provvedimento di VIA. In ogni caso le prescrizioni del provvedimento conclusivo dello screening o della VIA saranno recepite nell'AIA.
- c) dovranno, comunque, essere rispettate le prescrizioni di cui all'Allegato II.

IV. ARIA

Relativamente alle emissioni in atmosfera (paragrafo 3 dell'Allegato I: Quadro Informativo) si autorizza quanto segue:

- a) si autorizzano i seguenti n. 42 punti di emissione in atmosfera di tipo convogliato (già autorizzati con precedenti autorizzazioni RAS) e con le modifiche relative ai punti di emissione E10, E18 e E37:

Punto di emiss.	Provenienza	Portata max	Sistema tratt.	Tempe rat.	Durata emiss.	Freq uenza nelle 24 h	Tipo di Sostanza inquinante	limite massimo polveri	Flusso di massa
rif. n.		Nmc/h		°C	h	n/d		mg/Nmc	kg/h
1	frantoio calcare	30.000	Filtro tessuto	amb.	8	cont.	Polveri	20	0,600
2	frantoio argilla	7.000	Filtro tessuto	amb.	16	cont.	Polveri	20	0,140
4	macinazione crudo-fresa lato monte	5.000	Filtro tessuto	amb.	22	cont.	Polveri	20	0,100
5	macinazione crudo-fresa lato valle	5.000	Filtro tessuto	amb.	22	cont.	Polveri	20	0,100
6	macinazione crudo -nastro 2	5.000	Filtro tessuto	amb.	22	cont.	Polveri	20	0,100
7	macinazione crudo-canaletta finito	5.000	Filtro tessuto	70	22	cont.	Polveri	20	0,100
8	omogeneizzazione	13.000	Filtro tessuto	amb.	22	cont.	Polveri	20	0,260
9	deposito farina	6.000	Filtro tessuto	amb.	22	cont.	Polveri	20	0,120
10	Forno+ Molino crudo	150.000	Precipitatore elettrostatico	150	22	cont.	Polveri/NO _x /SO ₂ /altri	30	4,500
11	trasporto farina al forno	8.000	Filtro tessuto	70	22	cont.	Polveri	20	0,160
12	molino carbone	16.000	Filtro tessuto	100	22	cont.	Polveri/NO _x /SO ₂ /	30	0,480
13	scarico elevatori clinker su aumund	5.000	Filtro tessuto	120	22	cont.	Polveri	15	0,075
14	scarico clinker da silo	10.000	Filtro tessuto	100	22	cont.	Polveri	20	0,200
15	alimentazione tramogge molino cemento	10.000	Filtro tessuto	60	20	cont.	Polveri	20	0,200
16	molino cemento	80.000	Filtro tessuto	90	20	cont.	Polveri	20	1,600
17	servizi molino cemento	18.000	Filtro tessuto	80	20	cont.	Polveri	20	0,360
18	frantumazione calcare bianco	20.000	Filtro tessuto	amb.	5	cont.	Polveri	20	0,400
19	trasporto calcare bianco	5.000	Filtro tessuto	amb.	5	cont.	Polveri	20	0,100
20	silo calce	2.000	Filtro tessuto	amb.	12	cont.	Polveri	15	0,030
21	trasporto cemento - linea A-B	10.000	Filtro tessuto	60	20	cont.	Polveri	20	0,200
22	deposito cemento	7.500	Filtro tessuto	amb.	12	cont.	Polveri	20	0,150
23	deposito cemento	7.500	Filtro tessuto	amb.	12	cont.	Polveri	20	0,150
24	deposito cemento	7.500	Filtro tessuto	amb.	12	cont.	Polveri	20	0,150
25	deposito cemento	7.500	Filtro tessuto	amb.	12	cont.	Polveri	20	0,150
26	sili sabbia premiscelato	2.000	Filtro tessuto	amb.	14	cont.	Polveri	20	0,040
27	insaccatrice CAR 1	24.000	Filtro tessuto	amb.	10	cont.	Polveri	20	0,480
28	insaccatrice CAR 2	24.000	Filtro tessuto	amb.	10	cont.	Polveri	20	0,480
29	sili sabbia premiscelato	2.000	Filtro tessuto	amb.	14	cont.	Polveri	20	0,040
30	depolvero AP4	10.000	Filtro tessuto	amb.	18	cont.	Polveri	20	0,200
31	vagliatura calcare -preparazione sabbie	5.000	Filtro tessuto	amb.	6	cont.	Polveri	20	0,100
32	preparaz.sabbia premiscelato	15.000	Filtro tessuto	90	16	cont.	Polveri/NO _x /SO ₂ /	20	0,300
33	trasporto sabbie premiscelato (S100)	2.000	Filtro tessuto	amb.	10	cont.	Polveri	20	0,040
34	trasporto sabbie premiscelato (S101)	2.000	Filtro tessuto	amb.	10	cont.	Polveri	20	0,040
35	trasporto sabbie premiscelato (S102)	5.000	Filtro tessuto	amb.	10	cont.	Polveri	20	0,100
36	scarico forno	20.000	Filtro tessuto	260	22	cont.	Polveri	20	0,400
37	insacco premiscelato	16.000	Filtro tessuto	amb.	12	cont.	Polveri	20	0,320
38	depolvero base e testata elevatori clinker	15.000	Filtro tessuto	220	20	cont.	Polveri	15	0,225
39	polverino carbone	4.000	Filtro tessuto	80	22	cont.	Polveri	20	0,080
40	linea di pallettizzazione	15.000	Filtro tessuto	amb.	16	cont.	Polveri	15	0,225
41	bocchette silo clinker	5.000	Filtro tessuto	100	22	cont.	Polveri	20	0,100
42	silo clinker	13.000	Filtro tessuto	40	22	cont.	Polveri	20	0,260
43	silo ceneri volanti	2.500	Filtro tessuto	40	5	cont.	Polveri	15	0,038

- b) si autorizza il sistema di riduzione non catalitica (SNCR) degli NO_x attraverso l'iniezione controllata di urea in soluzione acquosa (42%) nei gas di combustione all'uscita del forno rotante, mediante la tecnologia SNCR, secondo le relative BAT di riferimento, i valori di concentrazione degli NO_x ottenibili sono pari a 500-800 mg/Nmc al 10% O₂.
- c) si autorizzano i seguenti n. 7 nuovi punti di emissione :

nuovi Punti di emiss.	Provenienza	Portata max	Sistema tratt.	Temperat.	Durata emiss.	Frequenza nelle 24 h	Tipo di Sostanza inquinante	limite massimo polveri	Flusso di massa
rif. n.		Nmc/h		°C	h	n/d		mg/Nmc	kg/h
48	Carico silo calcare bianco	9.000	Filtro tessuto	amb.	5	cont.	Polveri	20	0,180
49	Silo 0	2.200	Filtro tessuto	60	10	cont.	Polveri	20	0,044
50	Canala scarico separatore	5.000	Filtro tessuto	90	20	cont.	Polveri	20	0,100
51	Elevatore ricircolo cotto	5.000	Filtro tessuto	90	20	cont.	Polveri	20	0,100
52	Carico premiscelato sfuso	1.500	Filtro tessuto	amb.	12	cont.	Polveri	20	0,030
53	Sili sabbia premiscelato	2.000	Filtro tessuto	amb.	14	cont.	Polveri	20	0,040
54	deposito carbone	25.000	Filtro tessuto	30	22	cont.	Polveri	20	0,500

Per quanto riguarda l'emissioni di polveri e l'emissioni diffuse si riportano le relative BAT:

Tipo di lavorazione	Sistema di abbattimento	Conc. di polveri mg/Nmc
Emissioni polveri	Precipitatore elettrostatico e filtri a tessuto	≤ 30
Emissioni diffuse	Aspirazioni localizzata e filtri a tessuto	≤ 20

Il gestore è tenuto al rispetto delle seguenti prescrizioni:

- d) limiti di emissione del forno di cottura con l'impiego di combustibili tradizionali riportati, nell'Allegato 1 alla parte Quinta del D.Lgs. 152/06;
- e) limiti imposti per l'emissione e il riferimento alla percentuale di O₂ riportati nell'allegato 1 alla parte Quinta del D.Lg.vo 152/2006 e s.m.i..
- f) l'esercizio e la manutenzione degli impianti devono essere tali da garantire, in tutte le condizioni di funzionamento, il rispetto dei limiti di emissione;
- g) sono esclusi dall'obbligo del rispetto dei valori limite i periodi di funzionamento durante le fasi critiche di avvio e di arresto degli impianti. In particolare per il forno di produzione clinker, deve essere minimizzata la durata delle fasi di avvio. Il gestore deve, comunque, adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante tali periodi;
- h) i sistemi di contenimento degli inquinanti devono essere mantenuti in continua efficienza;
- i) gli impianti devono essere gestiti evitando per quanto possibile che si generino emissioni diffuse, tenendo conto di quanto previsto dall'Allegato V, parte Quinta del D.Lgs n. 152/2006, e in particolare:
 - una buona pulizia generale dell'impianto;
 - protezione antivento degli ammassi di materiale stoccati all'aperto;
 - nebulizzazione di acqua e sostanze chimiche idonee;
 - pavimentazione, lavaggio e pulizia delle strade;
 - minimizzare già alla fonte ogni possibile inquinamento (trasposti chiusi, convogliamento pneumatico..)
 - eliminare le fonti di polverosità secondarie con realizzazione di tramogge e sili di stoccaggio, sistemi chiusi per la movimentazione dei materiali;
 - sistemi aspiranti mobili e fissi;
 - captazione e depurazione con filtri a maniche;
 - stoccaggio al aperto con sistemi di movimentazione automatici.
- j) in relazione alle emissioni diffuse, il gestore deve provvedere ad effettuare le operazioni di pulizia della zona esterna al forno e carico automezzi con cadenza giornaliera;
- k) le operazioni di manutenzione dei filtri devono essere registrate e mantenute in stabilimento per almeno cinque anni, a disposizione degli Organi di controllo,
- l) i condotti per le emissioni in atmosfera degli effluenti devono essere provvisti di idonee prese (dotate di opportuna chiusura) per la misura ed il campionamento degli stessi, realizzate e posizionate secondo le norme UNICHIM. La sezione di campionamento deve essere resa accessibile e agibile per le operazioni di rilevazione

con le necessarie condizioni di sicurezza. Le sigle identificative dei punti di emissione devono essere visibilmente apposte sui rispettivi camini;

- m) gli eventuali rifiuti derivanti dai sistemi di abbattimento delle emissioni devono essere gestiti secondo le vigenti disposizioni in materia;
- n) con riferimento ai punti di emissione non ancora realizzati o attivati, per gli adempimenti di cui all'art. 269, comma 5 del D.Lgs n. 152/2006, il gestore dovrà effettuare due rilevamenti delle emissioni, in due giorni non consecutivi dei primi dieci giorni di marcia controllata dell'impianto a regime;
- o) per tutti gli altri punti di emissione, il gestore dovrà effettuare gli autocontrolli secondo modalità e periodicità da riportare nel Piano di Monitoraggio e Controllo;
- p) in particolare nel punto di emissione E10 il gestore dovrà effettuare le operazioni di monitoraggio previste nel Piano di Monitoraggio e Controllo;
- q) per l'effettuazione degli autocontrolli periodici, i campionamenti delle emissioni devono essere effettuati nelle condizioni di esercizio più gravose;
- r) le procedure di campionamento e analitiche utilizzate per la determinazione dei parametri analitici devono essere scelte tra quelle (UNI EN, ISO, UNICHIM, ISTISAN, IRSA/CNR, ASTM, EPA); per quanto concerne il monitoraggio dei COV totali espressi come carbonio sono:
 - UNI EN 12619 (<20mg/Nmc);
 - UNI EN 13526 (>20mg/Nmc);
- s) la strumentazione di misura di cui al punto precedente deve essere verificata e calibrata ad intervalli regolari secondo le modalità previste nell'Allegato VI, parte quinta del D.Lgs n. 152/2006, (ivi inclusa l'attestazione di certificazione in relazione al campo di misura, limite di rilevabilità, tempi di risposta, disponibilità dei dati sul lungo periodo, corredati da rapporti di prova rilasciati da laboratori accreditati ai sensi del D.M. 31/01/2005, Allegato 2);
- t) per ogni strumento devono essere registrati le azioni di manutenzione periodica e straordinaria mediante la redazione di una tabella di riepilogo degli interventi secondo lo schema di cui all'appendice 3, Allegato VI, parte quinta del D.Lgs n. 152/2006;
- u) qualora il gestore preveda che le misure in continuo di uno o più inquinanti non possano essere effettuate o registrate per periodi superiori a 48 ore continuative, deve segnalarlo tempestivamente, con opportuna comunicazione scritta, al Dipartimento Provinciale dell'ARPAS di Nuoro ed alla Provincia di Nuoro. Nella comunicazione devono essere specificate le cause dell'inconveniente e le tempistiche previste per il ripristino;
- v) il gestore, all'interno del report di autocontrollo da inviare annualmente all'ARPAS, alla Provincia e al Comune di Siniscola, deve includere una relazione riassuntiva dei parametri monitorati nel corso dell'anno solare precedente, contenente:
 - elaborazione, presentazione e valutazione dei risultati;
 - le motivazioni di eventuali superamenti dei limiti di emissione;
 - le motivazioni di eventuali fermi della strumentazione analitica, qualora non già precedentemente comunicate;
 - descrizione e data di effettuazione delle operazioni di calibrazione della strumentazione.
- w) nel caso in cui, per un determinato periodo, non sia possibile effettuare misure in continuo, il gestore è tenuto, ove tecnicamente ed economicamente possibile, ad attuare forme alternative di controllo delle emissioni, basate su misure discontinue, correlazioni con parametri di esercizio o con specifiche caratteristiche delle materie prime utilizzate,
- x) il gestore, entro 120 giorni dal rilascio dell'AIA, dovrà valutare il contributo aggiuntivo (CA) delle sorgenti emissive dello stabilimento Buzzi agli Standard di Qualità Ambientale (SQA) (Cfr Allegato 3 b alla domanda AIA) e comunicarlo alla Provincia e all'ARPAS.

V. ACQUA

Relativamente all'acqua (**paragrafo 3.3 dell'Allegato I: Quadro Informativo**) il gestore è tenuto al rispetto delle seguenti

prescrizioni:

- a) deve essere previsto un sistema di raccolta delle acque di prima pioggia;
- b) le acque provenienti dai servizi devono essere opportunamente trattate e reinserite nel ciclo produttivo;
- c) devono essere adottati idonei sistemi a garantire il rispetto dei criteri generali per un corretto e razionale uso dell'acqua, in modo da favorire il massimo risparmio nell'utilizzazione;
- d) deve essere effettuato un campionamento ed analisi della acqua di falda (n. 5 pozzi) con le modalità e la frequenza previste nel Piano di Monitoraggio e Controllo. Copia dei relativi certificati analitici devono essere trasmessi al Dipartimento Provinciale dell'ARPAS di Nuoro ed alla Provincia di Nuoro;
- e) i sistemi di approvvigionamento idrico devono essere mantenuti sempre efficienti; gli stessi devono essere sempre accessibili per l'eventuale campionamento da parte dell'autorità competente per il controllo;
- f) devono essere presenti e mantenuti sempre efficienti strumenti per la misura dell'acqua prelevata;
- g) deve essere presente un sistema di registrazione dei parametri misurati dagli strumenti di misura delle acque prelevate, con indicazione della data delle letture, nonché dei volumi totalizzati su base annua. Le registrazioni devono essere conservate per le verifiche degli Organi di controllo;
- h) devono essere adottate tutte le misure necessarie ad evitare un aumento anche temporaneo dell'inquinamento;
- i) i fanghi di depurazione prodotti ed eventuali residui derivanti dal funzionamento e/o dalla manutenzione dei sistemi di depurazione devono essere recuperati o smaltiti ai sensi della normativa vigente in materia di rifiuti;
- j) tutte le prescrizioni tecniche previste dalla normativa statale e regionale, per quanto applicabili, si intendono come prescritte nell'AIA.

VI. RUMORE

Relativamente al rumore (**paragrafo 3.5 dell'Allegato I: Quadro Informativo**) il gestore è tenuto al rispetto delle seguenti prescrizioni:

- a) eseguire tutte le misure di autocontrollo per le emissioni sonore da inserire nel Piano di Monitoraggio e Controllo;
- b) tutte le modifiche delle attività produttive e/o degli impianti di servizio, conseguenti ad ammodernamenti e/o manutenzioni ordinarie e/o straordinarie devono essere attuate verificando che le componenti installate non peggiorino la situazione delle emissioni sonore;
- c) provvedere al monitoraggio dei livelli sonori emessi con misure sia al confine aziendale che presso i ricettori individuati nella domanda AIA, finalizzato alla verifica di conformità con i valori limite fissati dal Piano Comunale di Zonizzazione Acustica;
- d) le misure devono essere effettuate con le modalità e la frequenza previste nel Piano di Monitoraggio e Controllo;
- e) le misure devono essere effettuate ogni qual volta intervengano modifiche nell'assetto impiantistico e/o nel ciclo produttivo, tali da influire sulle emissioni acustiche del complesso IPPC.
- f) nel Piano di Monitoraggio e Controllo le modalità di rilevamento acustico devono essere conformi a quanto previsto dalla Legge 26 Ottobre 1995, N. 447 e dal D.P.C.M. 14-11-1997. Gli esiti delle misure effettuate e le relative interpretazioni devono essere conservati presso lo stabilimento per almeno 6 anni, a disposizione degli Organi di controllo, e dovranno essere parte integrante del report di autocontrollo che il gestore è tenuto ad inviare annualmente all'ARPAS.

VII. SUOLO

Relativamente al suolo (**paragrafo 3.4 dell'Allegato I: Quadro Informativo**) il gestore è tenuto al rispetto delle seguenti prescrizioni:

- a) per i serbatoi interrati a parete singola, il gestore deve procedere ad effettuare le correlazioni tra i quantitativi effettivamente consumati e i volumi approvvigionati secondo quanto previsto dal Piano di Monitoraggio e

Controllo. Qualora da tale verifica risultasse un ammanco di prodotto, deve procedere all'esecuzione immediata di prove di tenuta sul serbatoio corrispondente. I risultati delle prove di tenuta devono essere trasmessi al Dipartimento Provinciale dell'ARPAS di Nuoro ed alla Provincia di Nuoro;

- b) sui serbatoi interrati a parete singola, il gestore dovrà procedere all'esecuzione di prove di tenuta con la frequenza prevista nel Piano di Monitoraggio e Controllo. I risultati delle prove di tenuta devono essere trasmessi al Dipartimento Provinciale dell'ARPAS di Nuoro ed alla Provincia di Nuoro;
- c) i serbatoi interrati o parzialmente interrati, sprovvisti di un sistema di contenimento secondario (p. es. doppia camicia con sistema di rilevazione delle perdite) dovranno essere sostituiti da serbatoi fuori terra entro il 2012;
- d) le nuove tubazioni o quelle che verranno sostituite dovranno essere realizzate al di sopra del terreno o all'interno di idonee condotte ispezionabili;
- e) sui serbatoi fuori terra il gestore deve effettuare secondo la frequenza prevista nel Piano di Monitoraggio e Controllo la misura dello spessore del tetto e del fasciame laterale per valutare la presenza di fenomeni di corrosione significativi;
- f) sui serbatoi interrati a doppia parete, il gestore deve provvedere con la frequenza prevista nel Piano di monitoraggio e Controllo ad una verifica di funzionalità dei dispositivi che assicurano il contenimento e rilevamento delle perdite. Di tale verifica deve essere tenuta registrazione.

VIII. RIFIUTI

Relativamente ai rifiuti (**paragrafo 3.2 dell'Allegato I: Quadro Informativo**) il gestore è tenuto al rispetto delle seguenti prescrizioni:

- a) la gestione dei rifiuti prodotti, deve essere effettuata nel rispetto delle condizioni stabilite sia dall'art. 182 gestione rifiuti che dall'art. 183, comma 1, lettera m) del D.Lgs n. 152/2006 in regime di "deposito temporaneo";
- b) i rifiuti prodotti per i quali non è consentito il recupero all'interno del ciclo di produzione del cemento devono essere avviati a recupero e/o smaltimento, presso soggetto autorizzato;
- c) le singole zone di stoccaggio dei rifiuti devono essere identificate con apposita cartellonistica indicante il codice CER del rifiuto presente in deposito che deve corrispondere a quanto effettivamente depositato, in modo tale da facilitare le operazioni di controllo;
- d) le operazioni di stoccaggio e movimentazione dei rifiuti devono essere condotte in modo da prevenire e minimizzare la formazione di emissioni diffuse e la diffusione di odori;
- e) devono essere previsti idonei sistemi per prevenire fenomeni di autocombustione e formazione di miscele esplosive;
- f) al fine di garantire un'elevata protezione dall'inquinamento delle matrici ambientali è necessario effettuare un rigoroso controllo dei rifiuti in ingresso. Prima della ricezione dei rifiuti all'impianto, il gestore deve verificarne l'accettabilità e la rispondenza ai requisiti fissati dalla normativa vigente.

IX. GESTIONE DELLE EMERGENZE E PREVENZIONE DEGLI INCIDENTI

- a) Il gestore deve mantenere aggiornate ed efficienti tutte le procedure per prevenire gli incidenti (pericolo di incendio e scoppio e pericoli di rottura di impianti, sversamenti di materiali contaminanti in suolo e in acque superficiali, anomalie sui sistemi di controllo e sicurezza) e garantire la messa in atto di adeguati rimedi per ridurre le conseguenze degli impatti sull'ambiente;
- b) il gestore deve provvedere a mantenere aggiornato il documento di valutazione dei rischi ed il relativo piano di sicurezza, fissare gli adempimenti connessi in relazione agli obblighi derivanti dalle disposizioni di competenza dei Vigili del Fuoco e degli Enti interessati e mantenere una registrazione continua degli eventi anomali per i quali si attiva il piano di emergenza;
- c) deve essere predisposto ai sensi della normativa vigente, un programma di formazione del personale in funzione del livello di rischio dell'impianto e del tipo di attività svolta dai lavoratori. Il programma e l'avvenuta

esecuzione degli incontri devono essere riportati su apposito registro, da conservare in impianto per almeno 6 anni.

X. COMUNICAZIONE E CONSAPEVOLEZZA PUBBLICA

- a) Il gestore deve predisporre di un programma di comunicazione che consenta sempre l'accesso al pubblico alle informazioni relative ai rapporti ambientali e ai dati sulla gestione dell'impianto, preferibilmente via web;
- b) si propone al gestore di proseguire nella distribuzione di materiale informativo, in particolare alle scuole, e nell'apertura degli impianti per le visite del pubblico.

XII. PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO

Il gestore è tenuto a presentare il Piano di Monitoraggio e Controllo entro 30 giorni dalla data della presente autorizzazione, per la cui redazione è necessario fare riferimento sia al documento "IPPC - Prevenzione e riduzione integrata dell'inquinamento - Il contenuto minimo del Piano di Monitoraggio e Controllo" (Febbraio 2007)", redatto a cura dell'APAT e da utilizzare come format, sia alle "Linee Guida in materia di sistemi di monitoraggio", inserite nel Decreto Ministeriale del 31 gennaio 2005 "Emanazione di linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili, per le attività elencate nell'allegato I del Decreto Legislativo 4 agosto 1999, n. 372". I contenuti del documento APAT non devono intendersi esaustivi, ma vanno implementati in base alle peculiarità dell'impianto; tutte le tabelle devono essere adeguatamente compilate.

Il Piano di Monitoraggio e Controllo deve individuare in particolar modo:

- i parametri significativi oggetto di monitoraggio e sorveglianza ambientale dell'attività dell'azienda;
- le frequenze dei monitoraggi;
- i metodi di campionamento e analisi, nonché i riferimenti per la stima dell'incertezza del dato;
- le comunicazioni degli esiti dei controlli e dei monitoraggi all'Autorità competente.
- le procedure gestionali da attuare in conformità alle MTD;
- le azioni da mettere in atto secondo le elaborazioni scaturite dall'applicazione del Bref Comunitario "Reference Document on the General Principles of Monitoring – July 2003" e delle "Linee guida recanti criteri per l'individuazione e l'utilizzazione delle Migliori Tecniche Disponibili – Linee Guida in materia di sistemi di monitoraggio", contenute nell'Allegato II del Decreto 31 Gennaio 2005 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio.

Si riportano di seguito alcune indicazioni in merito al PMC che il gestore dovrà predisporre, con riferimento al format del documento APAT "Il contenuto minimo del Piano di Monitoraggio e Controllo".

Condizioni generali valide per l'esecuzione del piano

Obbligo di Esecuzione del piano

Il gestore è tenuto a mantenere in efficienza i sistemi di misura relativi al Piano di Monitoraggio e Controllo, provvedendo periodicamente alla loro manutenzione e alla loro riparazione nel più breve tempo possibile.

Per quanto riguarda le metodiche analitiche, si rammenta che in generale devono essere utilizzati metodi di misura riportati e/o emessi da enti di normazione. Per gli inquinanti non regolamentati dalla normativa nazionale si raccomanda di utilizzare metodi standardizzati internazionalmente accettati. A tale scopo si faccia riferimento alle metodiche previste nel DM 31 gennaio 2005 (Emanazione di Linee Guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili). Resta inteso che deve essere presa sempre la versione più aggiornata di tali metodi. Qualora vengano utilizzati metodi interni, alternativi e/o complementari ai metodi ufficiali, questi vanno preventivamente concordati con la Provincia e con l'ARPAS.

Evitare le miscele

Nei casi in cui la qualità e l'attendibilità della misura di un parametro è influenzata dalla miscelazione delle emissioni, il parametro dovrà essere analizzato prima di tale miscelazione.

Funzionamento dei sistemi

Tutti i sistemi di monitoraggio e campionamento dovranno funzionare correttamente durante lo svolgimento dell'attività produttiva (ad esclusione dei periodi di manutenzione e calibrazione in cui l'attività stessa è condotta con sistemi di monitoraggio o campionamento alternativi per limitati periodi di tempo).

Manutenzione dei sistemi

Il sistema di monitoraggio e di analisi dovrà essere mantenuto in perfette condizioni di operatività al fine di avere rilevazioni sempre accurate e puntuali circa le emissioni.

Campagne di misurazione parallele per calibrazione in accordo con i metodi di misura di riferimento (CEN standard o accordi con l'Autorità Competente) dovranno essere poste in essere secondo le norme specifiche di settore e comunque almeno una volta ogni due anni.

Emendamenti al piano

Tutte le variazioni proposte in relazione alle metodiche analitiche, strumentazione, modalità di rilevazione, ecc. dovranno essere comunicate alla Provincia e ad ARPAS: tale comunicazione costituisce modifica del Piano di Monitoraggio, che dovrà essere approvata dalla Provincia previo parere dell'ARPAS.

La frequenza, i metodi e lo scopo del monitoraggio, i campionamenti e le analisi, così come prescritti nel Piano di Monitoraggio e Controllo, potranno essere emendati dietro permesso scritto dell'Autorità competente.

Accesso ai punti di campionamento

Il gestore dovrà predisporre un accesso permanente e sicuro a tutti i punti di campionamento e monitoraggio:

- a) scarichi
- b) punti di campionamento delle emissioni aeriformi
- c) punti di emissioni sonori nel sito
- d) area di stoccaggio dei rifiuti nel sito

Responsabilità nell'esecuzione del piano

Attività a carico del gestore

Il proponente è tenuto a comunicare ad ARPAS l'inizio delle attività di autocontrollo con un anticipo di 30 giorni, al fine di un'eventuale partecipazione di ARPAS per la verifica in contraddittorio di tali attività. Il proponente è inoltre tenuto a definire con ARPAS un Protocollo che consenta di determinare congiuntamente le procedure per la fase di monitoraggio.

Attività a carico dell'ente di controllo

L'impegno in capo ad ARPAS relativamente alle attività di controllo programmato è così quantificato:

- n.1 controllo annuale della reportistica prodotta dal gestore su tutte le matrici ambientali;
- n.3 visite in impianto comprensive di eventuali campionamenti (da quantificare per ogni matrice) nel corso di validità dell'AIA.

ARPAS si riserva, in fase di validazione del PMC ripresentato dal gestore, di quantificare nel dettaglio i campionamenti da effettuare nel corso dei controlli programmati.

Nell'ambito delle attività di controllo previste dal PMC, e pertanto nell'ambito temporale di validità dell'autorizzazione integrata ambientale di cui il PMC è parte integrante, ARPAS svolge le seguenti attività:

Tabella D3 – Attività a carico dell'ente di controllo

Tipologia di intervento	Frequenza	Componente ambientale interessata e numero di interventi	Totale interventi nel periodo di validità del piano
Analisi del report di autocontrollo prodotto dal gestore	Annuale	Tutte (analisi dati autocontrollo, indicatori ecc.)	6
Visita di controllo in esercizio	3 visite nell'arco di validità dell'AIA	Tutte (verifica registri, formazione, ecc.)	3 nell'arco di validità dell'AIA
Campionamenti	3 visite nell'arco di validità dell'AIA	Emissioni in atmosfera camino E10 Analisi matrici solide: Pet-Coke, rifiuti recuperati (materie prime) Analisi acque dei pozzi, servizi, acque di prima pioggia	3 nell'arco di validità dell'AIA

Comunicazione dei risultati del monitoraggio

Modalità di conservazione dei dati

La registrazione dei controlli dovrà avvenire sia su registro che su supporto informatico, su cui devono essere riportate, per ogni campione, la data, l'ora, il punto di prelievo, le modalità di campionamento, le metodiche analitiche utilizzate e i relativi valori. I dati raccolti nell'ambito dell'attività di monitoraggio devono essere organizzati ed espressi in modo tale che sia possibile effettuare delle elaborazioni statistiche e/o matematiche, al fine di quantificare i principali aspetti di gestione del processo ed incrementare costantemente la resa dell'impianto. Al gestore è consentita la registrazione dei controlli attraverso il sistema informativo in suo possesso, con relativa stampa, purché siano completi delle informazioni su richieste.

I rapporti di prova relativi agli autocontrolli devono riportare, insieme al valore del parametro analitico, il metodo utilizzato e la relativa incertezza estesa (KP95%), l'esito analitico e le condizioni di assetto dell'impianto, se pertinenti, durante l'esecuzione del prelievo.

Il gestore si impegna a conservare su idoneo supporto informatico tutti i risultati dei dati di monitoraggio e controllo per un periodo di almeno 6 anni.

Modalità e frequenza di trasmissione dei risultati del piano

Il gestore è tenuto a redigere annualmente una relazione descrittiva del monitoraggio effettuato ai sensi di quanto riportato nel Piano di Monitoraggio e Controllo, contenente i dati relativi ai controlli delle emissioni richiesti dall'autorizzazione integrata ambientale e la verifica di conformità rispetto ai limiti puntuali ovvero alle prescrizioni contenute nel documento autorizzatorio. Tale relazione dovrà essere inviata, in formato digitale tale da permettere l'elaborazione dei dati e cartaceo, entro il 30 aprile di ogni anno alla Provincia, al Comune e all'ARPAS e dovrà risultare completa di tutte le informazioni sui risultati del programma di sorveglianza e controllo.

Il Dirigente
Arch. Paolo Maylander